

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1363/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1364/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1365/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine** 5
- Regolamento (CE) n. 1366/2000 della Commissione del 28 giugno 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 7
- Regolamento (CE) n. 1367/2000 della Commissione, del 28 giugno 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1392/1999 e che porta a 105 787 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese 9
- Regolamento (CE) n. 1368/2000 della Commissione, del 28 giugno 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2000 e che porta a 220 307 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione in alcuni paesi ACP di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1369/2000 della Commissione, del 27 giugno 2000, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie e fissa gli importi degli aiuti per i prodotti del settore delle carni bovine** 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 1370/2000 della Commissione, del 27 giugno 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera** 16



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1371/2000 della Commissione, del 27 giugno 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1384/1999 che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti trasformati a base di ortofruttili per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000	19
* Regolamento (CE) n. 1372/2000 della Commissione, del 28 giugno 2000, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari	21
* Regolamento (CE) n. 1373/2000 della Commissione, del 28 giugno 2000, che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti trasformati a base di ortofruttili per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001	23
* Regolamento (CE) n. 1374/2000 della Commissione, del 28 giugno 2000, relativo alla proroga della data limite per le semine di taluni seminativi in alcune regioni effettuata nell'ambito della campagna 2000/2001	25
* Regolamento (CE) n. 1375/2000 della Commissione, del 28 giugno 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2282/90 recante modalità di applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi	27
* Regolamento (CE) n. 1376/2000 della Commissione, del 28 giugno 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2999/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofruttili per Madera e che stabilisce il bilancio di approvvigionamento per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001	28
* Regolamento (CE) n. 1377/2000 della Commissione, del 28 giugno 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1432/94 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli	30
* Regolamento (CE) n. 1378/2000 della Commissione, del 28 giugno 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1486/95 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine	31
Regolamento (CE) n. 1379/2000 della Commissione, del 28 giugno 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999	33
Regolamento (CE) n. 1380/2000 della Commissione, del 28 giugno 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	34
Regolamento (CE) n. 1381/2000 della Commissione, del 28 giugno 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	36
* Regolamento (CE) n. 1382/2000 della Commissione, del 28 giugno 2000, che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999	38

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/416/CE:

* Decisione della Commissione, del 29 marzo 2000, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Kvaerner Warnow Werft GmbH (1999) e che modifica la decisione 1999/675/CE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 1008]	39
--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

★ Raccomandazione della Commissione, del 25 maggio 2000, relativa all'accesso disaggregato all'anello locale: consentire la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare dei servizi multimediali a larga banda e di Internet ad alta velocità ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 1259]	44
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1363/2000 DEL CONSIGLIO
del 19 giugno 2000
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nel fissare i prezzi dello zucchero occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune, che persegue in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
- (2) Per conseguire questi obiettivi è necessario fissare il prezzo indicativo dello zucchero ad un livello che, tenuto conto in particolare del conseguente livello del prezzo d'intervento, sia tale da assicurare un'equa remunerazione ai produttori di barbabietole o di canne, rispettando nel contempo gli interessi dei consumatori, e da mantenere un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli.
- (3) Date le caratteristiche del mercato dello zucchero, la commercializzazione presenta rischi relativamente limitati. Ai fini della fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere fissata ad un livello relativamente basso.
- (4) Il prezzo di base della barbabietola deve essere stabilito tenendo conto, da un lato, del prezzo d'intervento e delle entrate realizzate dalle imprese grazie alla vendita

di melasse, valutabili a 7,61 EUR/100 kg, importo che si desume dal prezzo della melassa, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999, che è valutato a 8,21 EUR/100 kg, e, dall'altro, tenendo altresì conto delle spese inerenti alla trasformazione e alla consegna delle barbabietole agli zuccherifici, nonché di una resa che può essere valutata per la Comunità a 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietole con un tenore di zucchero del 16 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 66,50 EUR/100 kg.
2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 63,19 EUR/100 kg per le zone non deficitarie della Comunità.

Articolo 2

Il prezzo di base della barbabietola nella Comunità è fissato a 47,67 EUR/t ed è valido per la fase di consegna al centro di raccolta.

Articolo 3

Le barbabietole della qualità tipo presentano le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile;
- b) tenore di zucchero del 16 % all'atto della ricezione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 2000/2001.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 86 E del 24.3.2000, pag. 5.

⁽³⁾ Parere reso il 16 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU C 168 del 16.6.2000, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. CAPOULAS SANTOS

REGOLAMENTO (CE) N. 1364/2000 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2000

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1363/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole ⁽³⁾, ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 63,19 EUR/100 kg per le zone non deficitarie.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria. Per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è lecito supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato.
- (3) È prevedibile una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione dell'Irlanda e del Regno Unito, della Spagna, del Portogallo e della Finlandia.
- (4) L'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2038/1999 prevede la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero greggio. Occorre determinare tale prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1363/2000 ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 47,67 EUR/t. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999, il prezzo minimo delle barbabietole A è pari al 98 % del prezzo di base delle barbabietole e il prezzo minimo delle barbabietole B è pari al 68 % di detto prezzo di base, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 5, dello stesso regolamento.
- (6) L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n.

750/68 ⁽⁴⁾, prevede che l'importo del rimborso nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio. È opportuno, per le spese di finanziamento, tener conto di un tasso di interesse del 3,75 %.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato a:

- a) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone dell'Irlanda e del Regno Unito;
- b) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone del Portogallo;
- c) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone della Finlandia;
- d) 64,88 EUR/100 kg per tutte le zone della Spagna.

Articolo 2

Il prezzo d'intervento dello zucchero greggio è fissato a 52,37 EUR/100 kg.

Articolo 3

1. Il prezzo minimo della barbabietola A, valido nella Comunità, è fissato a 46,72 EUR/t.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2038/1999, il prezzo minimo della barbabietola B, valido nella Comunità, è fissato a 32,42 EUR/t.

Articolo 4

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 è fissato a 0,33 EUR/100 kg di zucchero bianco per mese.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 2000/2001.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 86 E del 24.3.2000, pag. 7.

⁽³⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 156 del 25.6.1977, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78 (GU L 361 del 23.12.1978, pag. 8).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. CAPOULAS SANTOS

REGOLAMENTO (CE) N. 1365/2000 DEL CONSIGLIO
del 19 giugno 2000
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

Il regolamento (CEE) n. 2759/75 è modificato come segue:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

1) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

«1. Il prezzo di base per le carni della specie suina domestica, in carcasse o mezzene, in seguito denominate "suini macellati", della qualità tipo è fissato a 1 509,39 EUR/t a decorrere dal 1° luglio 2000.

considerando quanto segue:

La qualità tipo è definita in funzione del peso e del tenore di carne magra delle carcasse di suino, determinati a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, nel modo seguente:

(1) L'articolo 4, del regolamento (CEE) n. 2759/75 ⁽⁴⁾, prevede la fissazione annuale di un prezzo di base per talune presentazioni di carni della specie suina domestica. Conformemente all'impostazione seguita nella riforma delle organizzazioni comuni dei mercati nell'ambito dell'Agenda 2000 e per consentire agli operatori una programmazione a lungo termine della produzione, è opportuno non limitare nel tempo la fissazione del prezzo di base, ferma restando la possibilità di procedere in futuro alle necessarie revisioni.

— carcasse di peso da 60 a meno di 120 kg: classe E,
 — carcasse di peso da 120 a 180 kg: classe R.»

(2) Occorre fissare il prezzo di base ad un livello tale che contribuisca a stabilizzare i prezzi sui mercati senza determinare nel contempo la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità.

2) All'articolo 4 è soppresso il paragrafo 4.

(3) Il prezzo di base deve essere fissato per una qualità tipo definita dal regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino ⁽⁵⁾.

3) L'articolo 23 è soppresso.

(4) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾,

4) L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le carni suine, in seguito denominato "il comitato".

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.»

⁽¹⁾ GU C 86 E del 24.3.2000, pag. 14.

⁽²⁾ Parere reso il 16 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 168 del 16.6.2000, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

⁽⁵⁾ GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. CAPOULAS SANTOS

REGOLAMENTO (CE) N. 1366/2000 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0709 90 70	052	62,6	
	999	62,6	
0805 30 10	388	48,0	
	524	73,8	
	528	55,7	
	999	59,2	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	83,0	
	400	89,6	
	508	77,4	
	512	90,2	
	528	83,6	
	804	82,2	
	999	84,3	
	0809 10 00	052	234,8
		064	110,4
999		172,6	
0809 20 95	052	290,6	
	060	130,3	
	066	134,5	
	068	138,7	
	400	383,9	
	616	199,5	
	999	212,9	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2000 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 1392/1999 e che porta a 105 787 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1392/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1083/2000 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 84 632 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese. La Finlandia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 21 155 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 105 787 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese.
- (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre

quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1392/1999.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1392/1999 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 105 787 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 105 787 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.⁽⁵⁾ GU L 163 del 29.6.1999, pag. 21.⁽⁶⁾ GU L 122 del 24.5.2000, pag. 41.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Koria	26 834
Turenki	21 315
Kokemäki	20 761
Loimaa	15 722
Kaipainen	6 034
Kirkniemi	4 282
Mustio	2 093
Perniö	6 287
Turenki	2 459»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1368/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2000 e che porta a 220 307 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione in alcuni paesi ACP di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 539/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1188/2000 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 150 024 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco. La Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 70 283 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 220 307 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.
- (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre

quindi modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2000.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
«1. È aperta una gara permanente per l'esportazione di 220 307 t di frumento tenero panificabile, detenuto dall'organismo di intervento tedesco.»
- 2) All'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
«3. Le regioni in cui sono immagazzinate le 220 307 t di frumento tenero panificabile tedesco sono precisate nell'allegato II.»
- 3) L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1995, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 66 del 14.3.2000, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 133 del 6.6.2000, pag. 21.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/ Bremen/Nordrhein-Westfalen	101 920
Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/ Saarland/Bayern	24 911
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern	29 225
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	64 251»

REGOLAMENTO (CE) N. 1369/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 2000****che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie e fissa gli importi degli aiuti per i prodotti del settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1305/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92, occorre stabilire nel settore delle carni bovine, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, i quantitativi dei bilanci di approvvigionamento specifico delle isole Canarie, sia in carni bovine che in riproduttori di razza pura.
- (2) I quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1375/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1308/2000 ⁽⁴⁾, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000. Per continuare a soddisfare il fabbisogno in prodotti del settore delle carni bovine, è opportuno stabilire tali quantitativi per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.
- (3) L'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario alla situazione attuale dei mercati nel settore di cui trattasi, in particolare ai corsi o ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare gli importi che figurano in allegato per l'aiuto all'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni bovine.

(4) A norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime di approvvigionamento si applica a partire dal 1° luglio. Occorre di conseguenza prevedere l'entrata in vigore immediata delle disposizioni del presente regolamento.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento che beneficiano, nel settore delle carni bovine, dell'esonero dai dazi applicabili all'importazione per i prodotti provenienti dai paesi terzi o, secondo i casi, dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal mercato comunitario figurano nell'allegato I.

Articolo 2

Gli importi degli aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità sono fissati negli allegati II e III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 148 del 22.6.2000, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 162 del 26.6.1999, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU L 148 del 22.6.2000, pag. 20.

ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni bovine per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001

Codice NC	Designazione delle merci	Numero o quantitativo (t)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina ⁽¹⁾	4 300 (*)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	20 000
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	20 000

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

(*) Di capi.

ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

(EUR/100 kg di peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0201 10 00 9110 ⁽¹⁾	47,50
0201 10 00 9120	24,50
0201 10 00 9130 ⁽¹⁾	63,00
0201 10 00 9140	34,00
0201 20 20 9110 ⁽¹⁾	63,00
0201 20 20 9120	34,00
0201 20 30 9110 ⁽¹⁾	47,50
0201 20 30 9120	24,50
0201 20 50 9110 ⁽¹⁾	79,50
0201 20 50 9120	43,50
0201 20 50 9130 ⁽¹⁾	47,50
0201 20 50 9140	24,50
0201 20 90 9700	24,50
0201 30 00 9100 ^{(2) (6)}	113,50
0201 30 00 9120 ^{(2) (6)}	69,50
0201 30 00 9060 ⁽⁶⁾	34,00
0202 10 00 9100	24,50
0202 10 00 9900	34,00
0202 20 10 9000	34,00
0202 20 30 9000	24,50
0202 20 50 9100	43,50
0202 20 50 9900	24,50
0202 20 90 9100	24,50
0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾	34,00

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

ALLEGATO III

Importo dell'aiuto che può essere concesso nelle isole Canarie per i riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità*(in EUR/capo)*

Codice NC	Designazione delle merci	Importo dell'aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina ⁽¹⁾	648

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1370/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione del regolamento (CEE) n. 1600/92 occorre stabilire per il settore delle carni bovine i quantitativi dei bilanci di approvvigionamento specifico delle Azzorre e Madera, sia in carni bovine che in riproduttori di razza pura.
- (2) I quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di carni bovine fresche o refrigerate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1913/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2000 ⁽⁴⁾.
- (3) Gli aiuti per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento e provenienti dal mercato della Comunità sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1913/92.
- (4) L'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario alla situazione attuale dei mercati nel settore in oggetto, in particolare ai corsi o ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare gli importi che figurano in

allegato per l'aiuto all'approvvigionamento di Madera e delle Azzorre in prodotti del settore delle carni bovine.

- (5) A norma del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regime di approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio. Occorre quindi prevedere l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1913/92 è modificato come segue:

- 1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
- 2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
- 3) L'allegato III è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 192 dell'11.7.1992, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 125 del 26.5.2000, pag. 24.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per Madera per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	4 300
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	1 700»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

(EUR/100 kg di peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0201 10 00 9110 ⁽¹⁾	47,50
0201 10 00 9120	24,50
0201 10 00 9130 ⁽¹⁾	63,00
0201 10 00 9140	34,00
0201 20 20 9110 ⁽¹⁾	63,00
0201 20 20 9120	34,00
0201 20 30 9110 ⁽¹⁾	47,50
0201 20 30 9120	24,50
0201 20 50 9110 ⁽¹⁾	79,50
0201 20 50 9120	43,50
0201 20 50 9130 ⁽¹⁾	47,50
0201 20 50 9140	24,50
0201 20 90 9700	24,50
0201 30 00 9100 ^{(2) (6)}	113,50
0201 30 00 9120 ^{(2) (6)}	69,50
0201 30 00 9060 ⁽⁶⁾	34,00
0202 10 00 9100	24,50
0202 10 00 9900	34,00
0202 20 10 9000	34,00
0202 20 30 9000	24,50
0202 20 50 9100	43,50
0202 20 50 9900	24,50
0202 20 90 9100	24,50
0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾	34,00

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.»

ALLEGATO III

«ALLEGATO III

PRIMA PARTE

Fornitura alle Azzorre di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in EUR/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina ⁽¹⁾	1 150	518

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

SECONDA PARTE

Fornitura a Madera di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in EUR/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina ⁽¹⁾	200	564

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1371/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 1384/1999 che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti trasformati a base di ortofruttili per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1305/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1384/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito il bilancio previsionale delle isole Canarie in ortofruttili trasformati, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000. Poiché tale bilancio è rivedibile e i quantitativi fissati per alcuni prodotti stanno per esaurirsi, è necessario, in considerazione dell'attuale fabbisogno del mercato delle isole Canarie, aumentare i quantitativi di taluni prodotti per la campagna in corso.

- (2) Il bilancio previsionale è applicabile dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000. Occorre pertanto prevedere l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1384/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 148 del 22.6.2000, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 163 del 29.6.1999, pag. 5.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per le isole Canarie per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
<i>Parte I</i>		
2007 99	Preparazioni diverse da quelle omogeneizzate e comprendenti frutti diversi dagli agrumi	6 000 ⁽¹⁾
<i>Parte II</i>		
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
2008 20	– Ananassi	3 000
2008 30	– Agrumi	500
2008 40	– Pere	3 850 ⁽²⁾
2008 50	– Albicocche	200
2008 70	– Pesche	8 000
2008 80	– Fragole	700 ⁽³⁾
	– Altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:	
2008 92	– – Miscugli	2 920 ⁽⁴⁾
2008 99	– – Diversi da cuori di palma e miscugli	1 350
	Totale	20 520

⁽¹⁾ Di cui 1 000 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.⁽²⁾ Di cui 2 250 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.⁽³⁾ Di cui 600 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.⁽⁴⁾ Di cui 670 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1372/2000 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2000****che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1305/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92, occorre stabilire, per il settore dei prodotti lattiero-caseari e per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001. I quantitativi del bilancio di approvvigionamento specifici delle isole Canarie in prodotti lattiero-caseari.
- (2) Le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1337/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1186/2000 ⁽⁴⁾, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000. Per continuare a soddisfare il fabbisogno in prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari, è opportuno stabilire tali quantitativi per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione degli articoli 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie che beneficiano, nel settore dei prodotti lattiero-caseari, dell'esonero dai dazi applicabili all'importazione per i prodotti provenienti dai paesi terzi, o secondo i casi, dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal mercato comunitario figurano in allegato.

Quando, per un prodotto determinato, il bilancio previsionale prevede due quantità attribuite, rispettivamente, al consumo diretto ed alla trasformazione o al condizionamento, è possibile modificare la ripartizione tra queste due utilizzazioni entro il limite del 20 % del totale delle quantità fissate per tale prodotto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 148 del 22.6.2000, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 159 del 25.6.1999, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 133 del 6.6.2000, pag. 17.

ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	106 250 ⁽¹⁾
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	26 000 ⁽²⁾
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere	4 000
0406	Formaggi:	
0406 30		
0406 90 23		
0406 90 25		
0406 90 27		16 000
0406 90 76		
0406 90 78		
0406 90 79		
0406 90 81		
0406 90 86		
0406 90 87		1 800
0406 90 88		
1901 90 99	Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse	5 000 ⁽³⁾
2106 90 92	Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini non contenenti materie grasse provenienti dal latte	200

⁽¹⁾ Di cui 1 250 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

⁽²⁾ Da ripartire come segue:

- 6 000 tonnellate per i prodotti di cui ai codici NC 0402 91 e/o 0402 99 per il consumo diretto;
- 6 000 tonnellate per i prodotti di cui ai codici NC 0402 91 e/o 0402 99 per il settore di trasformazione e/o condizionamento;
- 14 000 tonnellate per i prodotti di cui ai codici NC 0402 10 e/o 0402 21 per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

⁽³⁾ L'intero bilancio è riservato al settore della trasformazione e/o condizionamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 1373/2000 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2000****che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1305/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione degli articoli 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, i quantitativi di taluni prodotti del bilancio di approvvigionamento specifico di cui ai codici NC 2007 99 e 2008 che fruiscono dell'esonero del dazio doganale all'importazione dai paesi terzi o di aiuto per le spedizioni provenienti dal resto della Comunità.
- (2) Le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 ⁽⁴⁾.
- (3) A norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime di approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio. Occorre pertanto prevedere l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Agli effetti degli articoli 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono stabiliti nell'allegato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli che beneficiano dell'esonero dal dazio doganale all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario.

2. Fatta salva un'eventuale revisione del suddetto bilancio nel corso dell'esercizio, i quantitativi fissati per i singoli prodotti di cui all'allegato, parte II, possono essere superati nella misura massima del 20 %, a condizione che venga rispettato il quantitativo globale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 148 del 22.6.2000, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofruttili per le isole Canarie per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001*(in tonnellate)*

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
<i>Parte I</i>		
2007 99	Preparazioni diverse da quelle omogeneizzate e comprendenti frutti diversi dagli agrumi	5 500 ⁽¹⁾
<i>Parte II</i>		
2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
2008 20	– Ananassi	3 550
2008 30	– Agrumi	500
2008 40	– Pere	3 650 ⁽²⁾
2008 50	– Albicocche	200
2008 70	– Pesche	8 000
2008 80	– Fragole	700 ⁽³⁾
	– Altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:	
2008 92	– – Miscugli	2 700 ⁽⁴⁾
2008 99	– – Diversi da cuori di palma e miscugli	1 600
	Totale	20 900

⁽¹⁾ Di cui 1 000 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.⁽²⁾ Di cui 2 250 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.⁽³⁾ Di cui 600 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.⁽⁴⁾ Di cui 670 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 1374/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2000
relativo alla proroga della data limite per le semine di taluni seminativi in alcune regioni effettuata nell'ambito della campagna 2000/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2704/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede che, per poter beneficiare di un pagamento per superficie per i cereali, le colture proteiche e i semi di lino nell'ambito del regime di sostegno a favore di taluni seminativi, i produttori debbano aver effettuato le semine entro e non oltre il 31 maggio che precede il relativo raccolto.
- (2) Viste le condizioni climatiche particolarmente rigorose verificatesi quest'anno non sarà sempre possibile rispettare le date limite stabilite per le semine in vari Stati membri. Occorre pertanto prorogare, eventualmente per alcune regioni specifiche, il termine applicabile alle semine di cereali e/o di semi oleosi e/o di semi di lino

effettuate nell'ambito della campagna 2000/2001. A tal fine occorre derogare al regolamento (CE) n. 1251/1999, possibilità consentita dall'articolo 9, undicesimo trattino, dello stesso regolamento.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le date limite per le semine effettuate nell'ambito della campagna 2000/2001 sono indicate nell'allegato, relativamente alle colture, agli Stati membri e alle regioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 31 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 12.

ALLEGATO

Date limite per le semine effettuate nell'ambito della campagna 2000/2001

Colture	Stato membro	Regione	Data limite
Granturco, girasole, sorgo	Spagna	Tutto il territorio, ad eccezione di Galizia, Asturie, Cantabria, Province Basche, Canarie	15 giugno 2000
Granturco, girasole, sorgo, lino da olio	Portogallo	Tutto il territorio continentale	15 giugno 2000
Granturco, sorgo, girasole, grano saraceno, soia	Francia	Haute Normandie Basse Normandie Bretagna Pays de Loire Centre Poitou-Charentes Limosino Aquitania Midi-Pyrénées	15 giugno 2000
Granturco, soia, girasole, sorgo	Italia	Piemonte	15 giugno 2000
Granturco, soia	Austria	Tutto il territorio	15 giugno 2000
Granturco	Lussemburgo	Tutto il territorio	15 giugno 2000
Tutte le colture	Regno Unito	Tutto il territorio	15 giugno 2000
Granturco, soia, girasole	Grecia	Macedonia Tracia	15 giugno 2000
Granturco	Belgio	Fiandre occidentali Fiandre orientali Hainaut	15 giugno 2000
Tutte le colture	Finlandia	C3 C4	30 giugno 2000
Tutte le colture	Svezia	Dalarna Gävleborg Jämtland Västernorrland Västerbotten Norrbotten	30 giugno 2000

REGOLAMENTO (CE) N. 1375/2000 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 2282/90 recante modalità di applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1195/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure miranti ad aumentare il consumo e l'uso delle mele⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1201/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure intese ad aumentare il consumo di agrumi⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2282/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1099/1999⁽⁴⁾, ha definito le modalità d'applicazione delle misure destinate ad aumentare il consumo e l'uso delle mele ed il consumo di agrumi.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2282/90 ha previsto che, previo esame da parte del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli, la Commissione redige un elenco delle domande accolte per la concessione del contributo finanziario della Comunità prima del 30 giugno successivo all'anno della presentazione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 481/1999 della Commissione, del 4 marzo 1999, che stabilisce le modalità generali relative alla gestione dei programmi di promozione per determinati prodotti agricoli⁽⁵⁾, specifica che gli organismi competenti concludono i contratti con le persone sele-

zionate entro 30 giorni dalla notifica della decisione della Commissione.

- (4) Data la programmazione di bilancio per l'esercizio 2000, occorre differire la data limite entro cui la Commissione deve redigere l'elenco delle domande accolte per la concessione del contributo finanziario della Comunità.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, del regolamento (CEE) n. 2282/90, il testo del primo comma è completato dal seguente:

«Tuttavia per le domande presentate prima del 31 dicembre 1999, la Commissione stabilisce detto elenco entro il 30 settembre 2000.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 119 dell'11.5.1990, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 119 dell'11.5.1990, pag. 65.

⁽³⁾ GU L 205 del 3.8.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 133 del 28.5.1999, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 57 del 5.3.1999, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1376/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2000**

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2999/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofruttili per Madera e che stabilisce il bilancio di approvvigionamento per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2999/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1385/1999 ⁽⁴⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento di Madera in ortofruttili trasformati e il bilancio previsionale che fissa i quantitativi che possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.

- (3) La valutazione del fabbisogno del mercato di Madera per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 porta a stabilire un bilancio previsionale di approvvigionamento conformemente all'allegato.
- (4) Poiché il regime di approvvigionamento si applica a decorrere dal 1° luglio, è necessaria l'applicazione immediata delle misure previste dal presente regolamento.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofruttili trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2999/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 163 del 29.6.1999, pag. 7.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
2008 20	– Ananassi	
2008 40	– Pere	780
2008 60	– Ciliege	
2008 70	– Pesche	
	– Altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sotto-voce n. 2008 19:	
2008 92	– – Miscugli	20
2008 99	– – Diversi da cuori di palma e miscugli	
	Totale	800»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1377/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 1432/94 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2185/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽³⁾, modificato da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 22, considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2068/96⁽⁶⁾, stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94.
- (2) Negli ultimi anni i contingenti d'importazione per le carni suine sono stati scarsamente utilizzati e uno dei fattori che hanno frenato gli scambi può essere stata la cauzione relativamente elevata richiesta per i titoli d'im-

portazione. Allo scopo di incentivare il commercio di carni suine e di armonizzare le cauzioni per i titoli d'importazione nel settore delle carni è necessario rivedere il livello di tali cauzioni fissato nel regolamento (CE) n. 1432/94.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6, del regolamento (CE) n. 1432/94 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 devono essere accompagnate dalla costituzione di una cauzione di 20 EUR/100 kg.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 277 del 30.10.1996, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1378/2000 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 1486/95 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/1999 ⁽³⁾, ha aperto dei contingenti per un periodo determinato. La Commissione si è impegnata, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ad aumentare i contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle carni suine. Occorre quindi definire i nuovi quantitativi soggetti al regime d'importazione dal 1° luglio 2000.
- (2) Negli ultimi anni i contingenti d'importazione per le carni suine sono stati scarsamente utilizzati e uno dei fattori che hanno frenato gli scambi può essere stata la cauzione relativamente elevata richiesta per i titoli d'importazione. Allo scopo di incentivare il commercio di carni suine e di armonizzare le cauzioni per i titoli d'importazione nel settore delle carni è necessario rivedere il livello di tali cauzioni.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1486/95 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Sono aperti ogni anno i contingenti tariffari d'importazione indicati nell'allegato I, alle condizioni e per i gruppi di prodotti definiti nello stesso allegato.»

- 2) All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 devono essere accompagnate dalla costituzione di una cauzione di 20 EUR/100 kg.»

- 3) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 58.⁽³⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 51.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Numero del gruppo	Codice NC	Designazione del prodotto	Dazi doganali (EUR/t)	Quantitativi in tonnellate dal 1° luglio 2000
G2	ex 0203 19 55 ex 0203 29 55	Lombate e prosciutti disossati freschi, refrigerati o congelati	250	34 000
G3	ex 0203 19 55 ex 0203 29 55	Filetti "mignon", freschi, refrigerati o congelati	300	5 000
G4	1601 00 91	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	747	} 3 000
	1601 00 99	Altri	502	
G5	1602 41 10	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	784	} 6 100
	1602 42 10		646	
	1602 49 11		784	
	1602 49 13		646	
	1602 49 15		646	
	1602 49 19		428	
	1602 49 30		375	
	1602 49 50		271	
G6	0203 11 10	Carcasse o mezzene fresche o refrigerate congelate	268	15 000
	0203 21 10			
G7	0203 12 11	Pezzi freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti "mignon" presentati da soli	389	} 5 500»
	0203 12 19		300	
	0203 19 11		300	
	0203 19 13		434	
	0203 19 15		233	
	ex 0203 19 55		434	
	0203 19 59		434	
	0203 22 11		389	
	0203 22 19		300	
	0203 29 11		300	
	0203 29 13		434	
	0203 29 15		233	
	ex 0203 29 55		434	
	0203 29 59		434	

REGOLAMENTO (CE) N. 1379/2000 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2000****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1489/1999, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantacinquesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantacinquesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 44,870 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 1380/2000 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2000****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tità limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2000.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,46	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	8,88	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1381/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2000
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1302/2000 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1302/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1302/2000, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.2000, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	36,85 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	36,38 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	36,85 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	36,38 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4006
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	40,06
1701 99 10 9910	41,85
1701 99 10 9950	39,86
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4006

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1382/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2000**

**che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso
la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 20 bis del regolamento
(CE) n. 174/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1596/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 20 bis, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1158/2000 della Commissione ⁽⁵⁾ ha aperto la procedura per l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari da esportare a partire dal 1° luglio 2000 verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto da detto paese.
- (2) Le domande presentate per i prodotti di cui all'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre

pertanto stabilire dei coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi corrispondenti a titoli di esportazione oggetto di domande concernenti i prodotti di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999, e presentate per il periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001 sono applicati i seguenti coefficienti di assegnazione:

- 0,626595, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 174/1999,
- 0,636997, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 174/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 28.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2000

relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Kvaerner Warnow Werft GmbH (1999) e che modifica la decisione 1999/675/CE

[notificata con il numero C(2000) 1008]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/416/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale⁽¹⁾ modificata da ultimo dalla direttiva 94/73/CE⁽²⁾ e la direttiva 92/68/CEE del Consiglio⁽³⁾, del 20 luglio 1992, che modifica la direttiva 90/684/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli⁽⁴⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. Procedimento

(1) Con la relazione di controllo periodica del 30 giugno 1998 sulla capacità costruttiva del cantiere Kvaerner Warnow Werft GmbH (qui di seguito KWW), pervenuta il 4 settembre 1998, fu comunicato alla Commissione che KWW nel 1998 e nel 1999 avrebbe superato il limite massimo di capacità pari a 85 000 tslc. Nella relazione si stimava una produzione navale di 106 945 tslc per il 1998 e di 104 560 tslc nel 1999. Il

25 settembre 1998, la Commissione richiese per iscritto alla Germania di voler prendere le necessarie misure per indurre la società ad attenersi al limite di capacità e di voler quindi riferire alla Commissione sul contenuto e l'esito di tali misure. La Germania fece riscontro a tale richiesta con lettera del 20 ottobre 1998.

(2) Con lettera del 16 dicembre 1998, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare, in merito al superamento dei limiti di capacità, il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁵⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni in merito.

(4) Le osservazioni che la Commissione ha ricevuto dagli interessati sono state trasmesse alla Germania, che con lettera del 18 febbraio 1999 ha fatto pervenire i suoi commenti in merito.

(5) Il 15 ottobre 1999, i servizi della Commissione, coadiuvati da un esperto esterno, hanno effettuato una visita di controllo al cantiere. In quell'occasione i responsabili del cantiere hanno presentato il piano di produzione riveduto che teneva conto della limitazione della produzione a 91 000 tslc nel 1999. La cifra di produzione riveduta per il 1999 ammontava a 90 912 tslc.

⁽¹⁾ GU L 380 del 31.12.1990, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 351 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 219 del 4.8.1992, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU C 41 del 16.2.1999, pag. 23.

⁽⁵⁾ Cfr. nota 4.

- (6) Il 25 gennaio 2000 i servizi della Commissione, coadiuvati da un esperto esterno, hanno effettuato una seconda visita di controllo al cantiere per verificare il volume di produzione. In quell'occasione è stato confermato che la produzione di KWW per il 1999 ammontava a 90 831 tslc e che quindi il limite di capacità di 91 000 tslc era stato rispettato.
- (7) La presente decisione verte esclusivamente sul superamento del limite di capacità nel 1999. In merito al superamento del limite di capacità nel 1998, la Commissione ha adottato in data 8 luglio 1999 una decisione negativa (decisione 1999/675/CE)⁽⁶⁾, chiudendo in parte il procedimento avviato relativamente agli anni 1998 e 1999.

II. Descrizione dettagliata dell'aiuto

- (8) Con le decisioni comunicate alla Germania con lettere del 3 marzo 1993 (N 692/D/91), 17 gennaio 1994 (N 692/J/91), 20 febbraio 1995 (N 1/95), 18 ottobre 1995 (N 637/95) e 11 dicembre 1995 (N 797/95), la Commissione ha autorizzato, a norma della direttiva 90/684/CEE gli aiuti alla ristrutturazione a favore di KWW, per permettere la completa ristrutturazione di questo cantiere navale dell'ex Germania orientale. L'autorizzazione è stata concessa a condizione che fosse rispettato un limite massimo di capacità pari a 85 000 tslc annue. Spetta alla Commissione vigilare sull'osservanza di questa limitazione di capacità.
- (9) Nell'ottobre 1992, il cantiere navale Warnow Werft, situato a Rostock-Warnemünde, nel Land Meclemburgo-Pomerania, fu venduto dalla Treuhandanstalt al gruppo industriale norvegese Kvaerner. Ai sensi del paragrafo 27 del contratto di vendita, trasmesso con lettera del 30 ottobre 1992 dalla Germania alla Commissione per essere da questa esaminato e approvato, il gruppo Kvaerner si impegnava a non superare, fino al 31 dicembre 2005, la capacità annua di produzione pari a 85 000 tslc assegnata al Warnow Werft, a meno che i vincoli imposti a norma del trattato CE non divenissero meno restrittivi.
- (10) Ai sensi della direttiva 92/684/CEE, così come modificata dalla direttiva 92/68/CEE, ai cantieri navali localizzati nei nuovi Länder federali può essere concessa una deroga alle disposizioni sugli aiuti al funzionamento applicabili ai cantieri navali della Comunità, allo scopo di permettere loro di realizzare le urgenti ed estese ristrutturazioni necessarie per acquisire competitività. Successivamente alla privatizzazione del Warnow Werft, la Commissione, ai sensi delle predette direttive, ha autorizzato un aiuto alla ristrutturazione articolato in quattro tranches. L'importo totale dell'aiuto, autorizzato con numerose decisioni, era così ripartito:

N 692/D/91 — Lettera della Commissione del 3 marzo 1993 [SG (93) D/4052]

- 45,5 milioni di DEM di aiuto al funzionamento,
- 82,4 milioni di DEM di aiuto al funzionamento in forma di cancellazione di passività pregresse,
- 127,5 milioni di DEM di aiuto agli investimenti,
- 27,0 milioni di DEM di aiuto alla chiusura;

N 692/J/91 — Lettera della Commissione del 17 gennaio 1994 [SG (94) D/567]

- 617,1 milioni di DEM di aiuto al funzionamento;

N 1/95 — Lettera della Commissione del 20 febbraio 1995 [SG (95) D/1818]

- 222,5 milioni di DEM di aiuto agli investimenti;

N 637/95 — Lettera della Commissione del 18 ottobre 1995 [SG (95) D/12821]

- 66,9 milioni di DEM di aiuto agli investimenti;

N 797/95 — Lettera della Commissione dell'11 dicembre 1995 [SG (95) D/15969]

- 58,0 milioni di DEM di aiuto agli investimenti.

- (11) Di conseguenza, l'importo totale degli aiuti al funzionamento autorizzati equivale a 372,5 milioni di EUR (745 milioni di DEM), quello degli aiuti all'investimento a 237,45 milioni di EUR (474,9 milioni di DEM) e quello degli aiuti alla chiusura a 13,5 milioni di EUR (27,0 milioni di DEM). Il totale complessivo dell'aiuto ammonta quindi a 623,45 milioni di EUR (1 246,9 milioni di DEM).
- (12) Gli aiuti sono stati autorizzati a condizione che non venisse superata la capacità di produzione annua di 85 000 tslc. Questa limitazione di capacità è sancita sia al paragrafo 27 del contratto di vendita, notificato alla Commissione, con cui si è provveduto alla privatizzazione dei cantieri navali, sia nelle predette decisioni della Commissione. Nelle decisioni della Commissione, comunicate alla Germania con lettere del 17 gennaio 1994, 20 febbraio 1995, 18 ottobre 1995 e 11 dicembre 1995 si afferma a chiare lettere che la Commissione esigerà il recupero degli aiuti nel caso di non osservanza della limitazione di capacità.
- (13) Nell'avviare il procedimento, la Commissione ha constatato che la limitazione di capacità a 85 000 tslc annui costituiva la condizione principale ai fini dell'autorizzazione dell'aiuto. Tale limitazione avrebbe dovuto neutralizzare gli effetti distorsivi della concorrenza dell'aiuto sul mercato della cantieristica. Secondo la relazione di controllo periodica del 30 giugno 1998 sulla capacità costruttiva di KWW il limite annuo di capacità pari a 85 000 tslc sarebbe stato superato sia nel 1998 (con una produzione pari a 106 945 tslc) sia nel 1999 (con una produzione pari a 104 560 tslc). Una condizione essenziale ai fini dell'autorizzazione dell'aiuto non era quindi rispettata.

⁽⁶⁾ GU L 274 del 23.10.1999, pag. 23.

- (14) La Commissione dubitava perciò che gli aiuti da essa autorizzati per consentire la ristrutturazione e il funzionamento dell'ex cantiere navale dell'ex Germania orientale Warnow Werft [le decisioni relative erano state comunicate alla Germania con le lettere del 3 marzo 1993 (N 692/D/91), 17 gennaio 1994 (N/692/J/91), 20 febbraio 1995 (N 1/95), 18 ottobre 1995 (N 637/95) e 11 dicembre 1995 (N 797/95)] potessero ancora essere considerati compatibili con il mercato comune.
- (15) Va rilevato che in data 21 luglio 1999 la Commissione ha adottato la sua decisione in merito alla riallocazione della capacità di pertinenza dell'ex cantiere navale Elbe-werft Boizenburg, pari a 22 000 tslc. Tale capacità è stata ridistribuita tra i quattro residui cantieri navali dell'ex Germania orientale e la Commissione ha dato il suo assenso a tale riallocazione con la sua decisione sull'aiuto di stato N 325/99, comunicata alla Germania con lettera del 5 agosto 1999 [SG(99) D/6192]. A seguito di tale provvedimento sono stati assegnati a KWW ulteriori 6 000 tslc che, a partire dal 1999, portano il limite di capacità a 91 000 tslc.

III. Osservazioni degli interessati

- (16) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte del KWW, di uno Stato membro (Danimarca), dell'Associazione danese degli industriali e dell'Associazione danese dell'industria meccanica e cantieristica (Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark).
- (17) Tali osservazioni vertono esclusivamente sul superamento del limite di capacità nel 1998 e sono diffusamente illustrate nella relativa decisione della Commissione (7). Di conseguenza non sono pertinenti ai fini della presente decisione.

IV. Osservazioni della Germania

- (18) Le osservazioni della Germania, che riguardano esclusivamente il superamento del limite di capacità nel 1998, vengono diffusamente illustrate nella relativa decisione della Commissione (7) e non sono pertinenti ai fini della presente decisione.

V. Valutazione

- (19) La Commissione osserva che gli aiuti autorizzati ai sensi della direttiva 90/684/CEE sono considerati compatibili con il mercato comune poiché sono rispettate le condizioni stabilite dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE. Tale compatibilità rimane tuttavia acquisita solo finché sono rispettate le condizioni fissate nella decisione di autorizzazione ai sensi della citata direttiva. In caso contrario gli aiuti in esame rientrano nel divieto generale dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e possono quindi essere considerati incompatibili con il mercato comune, se non sono giustificati da altri motivi.
- (20) L'articolo 10 bis, inserito nella direttiva 90/684/CEE dalla direttiva 92/68/CEE, prevede una deroga alle norme vigenti in materia di aiuti al funzionamento applicabili ai cantieri navali della Comunità a favore dei cantieri navali ubicati sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, e ciò allo scopo di permettere loro di realizzare le urgenti ed estese ristrutturazioni necessarie per acquisire competitività. Ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 1993, gli aiuti al

funzionamento per le attività di costruzione e di trasformazione navale dei predetti cantieri possono essere considerati compatibili con il mercato comune, a determinate condizioni, legate all'ammontare dell'aiuto e all'obbligo per la Germania di presentare una relazione annuale. Tra le predette condizioni rientra il consenso della Germania ad attuare, entro il 31 dicembre 1995, un'effettiva ed irreversibile riduzione del 40 % della capacità di costruzione esistente al 1° luglio 1990, pari a 545 000 tslc.

- (21) Gli aiuti agli investimenti sono disciplinati dall'articolo 6 della direttiva 90/684/CEE e gli aiuti alla chiusura dall'articolo 7. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli aiuti agli investimenti in favore di cantieri navali già operanti possono essere autorizzati solo nel caso in cui siano finalizzati a progetti di ristrutturazione che non comportino un incremento della capacità di costruzione del cantiere beneficiario o siano legati ad una definitiva riduzione simultanea e equivalente della capacità di altri cantieri navali esistenti nello stesso Stato membro. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, gli aiuti agli investimenti possono considerarsi compatibili con il mercato comune purché il loro importo e la loro intensità siano giustificati dall'entità delle misure di ristrutturazione prospettate. A norma dell'articolo 7, gli aiuti destinati a coprire i normali costi di chiusura totale o parziale di cantieri di costruzione o riparazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché consentano di realizzare una effettiva e definitiva riduzione delle capacità.
- (22) Nella proposta di direttiva 92/68/CEE (8), presentata dalla Commissione, si afferma che deve essere trovata una soluzione di equilibrio tra le esigenze di ampie ristrutturazioni dell'industria cantieristica dell'ex Germania orientale, realizzabile soltanto grazie a consistenti agevolazioni pubbliche, e il conseguente impatto negativo sulle condizioni di concorrenza degli altri cantieri navali della Comunità. La concessione di ulteriori aiuti, che superino i massimali attualmente in vigore, deve accompagnarsi ad equivalenti misure di ristrutturazione e di riduzione di capacità.
- (23) Una delle condizioni stabilite all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 90/684/CEE per la compatibilità degli aiuti al funzionamento con il mercato comune è rappresentata dal consenso della Germania ad attuare, entro il 31 dicembre 1995, una riduzione effettiva e irreversibile del 40 % della capacità di costruzione esistente al 1° luglio 1990, pari a 545 000 tslc. Il limite massimo di capacità per i cantieri navali situati sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ammonterebbe quindi a 327 000 tslc. La Germania ha ridistribuito questo volume totale di capacità tra i cinque residui cantieri di costruzione. In tale contesto a KWW è stata attribuita una capacità di 85 000 (9) tslc.

(8) GU C 155 del 20.6.1992, pag. 20.

(9) La Commissione ricorda che il Tribunale di primo grado, nella sentenza del 22 ottobre 1996 nella causa T-266/94 (Skibsværftsforeningen e altri/Commissione, Racc. 1996, II-1399, punti 151-198), ha confermato l'importanza della quota di capacità assegnata ai singoli cantieri navali per la legittimità della decisione di aiuto.

(7) Cfr. nota 6.

- (24) Gli aiuti alla ristrutturazione per un importo totale di 623,45 milioni di EUR (1 246,9 milioni di DEM) sono stati autorizzati dalla Commissione in quattro tranches e con cinque decisioni diverse. La prima decisione di autorizzazione della prima tranche di aiuti è stata comunicata alla Germania con lettera del 3 marzo 1993 (N 692/D/91) e la seconda con lettera del 17 gennaio 1994 (N 692/J/91). La terza decisione fu trasmessa alla Germania con lettera del 20 febbraio 1995 (N 1/95), la quarta con lettera del 18 ottobre 1995 (N 637/95) e la quinta con lettera dell'11 dicembre 1995 (N 797/95).
- (25) La Commissione constata che la limitazione di capacità a 85 000 tslc annue costituiva una delle condizioni fondamentali per l'autorizzazione dell'aiuto e che questo è stato autorizzato sulla base del piano di ristrutturazione notificato alla Commissione. Tale limite annuo è stato inserito nel contratto di privatizzazione di Warnow Werft, approvato dalla Commissione come parte del piano di ristrutturazione. Fatta eccezione per la prima decisione di autorizzazione, comunicata alla Germania con lettera del 3 marzo 1993, l'obbligo del rispetto del limite di capacità di 85 000 tslc viene espressamente ribadito in tutte le decisioni della Commissione, nelle quali viene altresì esplicitamente affermato che, in caso di mancato rispetto della limitazione di capacità, la Commissione sarebbe costretta a chiedere il recupero di tutti gli aiuti.
- (26) In data 21 luglio 1999, la capacità di pertinenza dell'ex cantiere navale Elbwerft Boizenburg pari a 22 000 tslc è stata ridistribuita tra i quattro residui cantieri navali dell'ex Germania orientale. La Commissione ha dato il suo assenso a tale riallocazione con la sua decisione sull'aiuto di stato N 325/99, comunicata alla Germania con lettera del 5 agosto 1999 [SG(99) D/6192]. A seguito di tale provvedimento sono stati assegnati a KWW ulteriori 6 000 tslc così che, a partire dal 1999, il nuovo limite di capacità ammonta a 91 000 tslc invece che a 85 000 tslc.
- (27) La Commissione rileva che le argomentazioni di cui ai considerando da 16 a 25 si applicano in pari misura sia al nuovo limite di capacità di 91 000 tslc che al precedente di 85 000 tslc.
- (28) In occasione di una visita di controllo presso il cantiere, effettuata il 25 gennaio 2000, è stato confermato che la produzione di KWW nel 1999 ammontava a 90 831 tslc. Di conseguenza nel 1999 KWW non ha superato il limite di capacità pari a 91 000 tslc.
- (29) In tal modo, nel 1999, è stata rispettata una condizione essenziale per la concessione dell'aiuto, vale a dire il limite di capacità fissato nelle decisioni di autorizzazione dell'aiuto, adottate dalla Commissione ai sensi della direttiva 90/684/CEE, modificata dalla direttiva 92/68/CEE.
- (30) Il 15 febbraio 2000 ⁽¹⁰⁾, la Commissione ha adottato una decisione negativa in merito al superamento del limite di capacità nel 1997. Sia KWW che la Germania hanno in merito addotto l'argomentazione che il cantiere non aveva ricevuto l'intero ammontare dell'aiuto alla ristrutturazione. Sulla base della relazione di verifica sull'effettiva destinazione dell'aiuto alla ristrutturazione fino alla fine del 1996, presentata dalla Germania il 30 giugno 1999 su richiesta della Commissione, la Commissione ha concluso che KWW ha ricevuto a titolo di aiuto per la concorrenza soltanto 62,5 milioni di DEM in luogo dei 73 milioni di DEM autorizzati. Di conseguenza il cantiere ha ricevuto 10,5 milioni di DEM in meno a titolo di aiuto alla concorrenza rispetto a quanto autorizzato dalla Commissione.
- (31) Pertanto, nella sua decisione del 15 febbraio 2000, la Commissione ha constatato che KWW ha ricevuto un importo a titolo di aiuto per la concorrenza inferiore di 10,5 milioni di DEM rispetto all'ammontare dell'aiuto al funzionamento finalizzato alla compensazione delle perdite autorizzato dalla Commissione. Di conseguenza, a KWW sono stati erogati: 367,25 milioni di EUR (734,5 milioni di DEM) a titolo di aiuti al funzionamento, 237,45 milioni di EUR (474,9 milioni di DEM) a titolo di aiuti all'investimento e 13,5 milioni di EUR (27 milioni di DEM) a titolo di aiuti alla chiusura, per un importo complessivo di 618,2 milioni di EUR (1 236,4 milioni di DEM). Tale importo costituisce la base di calcolo della quota dell'aiuto incompatibile con il mercato comune.
- (32) Nella decisione dell'8 luglio 1999 ⁽¹¹⁾ in merito al superamento del limite di capacità nel 1998, la quota dell'aiuto incompatibile con il mercato comune è stata calcolata ponendo a base l'importo dell'aiuto autorizzato. Poiché l'aiuto effettivamente ricevuto è di ammontare inferiore a quello autorizzato dalla Commissione, con la presente decisione la Commissione modifica la propria decisione dell'8 luglio 1999 nel senso che la quota dell'aiuto incompatibile deve essere calcolata sulla base dell'aiuto effettivamente erogato al cantiere.
- (33) Sulla base della modalità di calcolo applicata nella decisione dell'8 luglio 1999, la quota dell'aiuto risultante incompatibile a motivo del superamento del limite di capacità nel 1998 equivale all'incidenza del superamento — nella fattispecie d'oltre il 20 %, il che comporta una notevole distorsione della concorrenza — sul limite di capacità totale, per il cui calcolo si tiene conto del totale degli aiuti ricevuti, vale a dire: aiuti al funzionamento per un importo di 367,25 milioni di EUR (734,5 milioni di DEM) e aiuti all'investimento per l'importo di 237,45 milioni di EUR (474,9 milioni di DEM), che complessivamente ammontano a 604,7 milioni di EUR (1 209,4 milioni di DEM). La quota dell'aiuto, che a causa del superamento del limite di capacità nel 1998 da parte di KWW deve essere considerata incompatibile con il mercato comune, ammonta così a 41,5 milioni di EUR (82,2 milioni di DEM), importo di cui è ordinato il recupero.

⁽¹⁰⁾ Caso C 46/99.

⁽¹¹⁾ Cfr. nota 6.

- (34) Come la Commissione ha constatato nelle proprie decisioni dell'8 luglio 1999 ⁽¹²⁾ in merito al superamento del limite di capacità nel 1998 e del 15 febbraio 2000 in merito al superamento del limite di capacità nel 1997 ⁽¹³⁾, l'entità del superamento del limite di capacità determina la misura del corrispondente effetto distorsivo della concorrenza. Pertanto, secondo la Commissione, l'importo dell'aiuto che deve essere considerato incompatibile con il mercato comune è quello corrispondente al superamento del limite di capacità.
- (35) Dato che nel 1999 il limite di capacità è stato rispettato, applicando le stesse considerazioni, non si riscontrano quote dell'aiuto che possano essere considerate incompatibili con il mercato comune.
- (36) La Commissione constata quindi che, sul totale dell'aiuto ricevuto da KWW per un importo di 618,2 milioni di EUR (1 236,4 milioni di DEM) e autorizzato dalla Commissione in quattro tranches — con le decisioni comunicate alla Germania con lettere del 3 marzo 1993 (N 692/D/91), del 17 gennaio 1994 (N 692/J/91), del 20 febbraio 1995 (N 1/95), del 18 ottobre 1995 (N 637/95) e dell'11 dicembre 1995 (N 797/95) — la quota che corrisponde al rispetto del limite di capacità nel 1999 soddisfa le condizioni fissate all'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE ed è compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

VI. Conclusioni

- (37) La Commissione conclude che KWW nel 1999 non ha superato il limite annuo di capacità pari a 91 000 tslc. Tale limitazione annua di capacità fu stabilita dalla Commissione nelle decisioni comunicate con lettere del 3 marzo 1993, 17 gennaio 1994, 20 febbraio 1995, 18 ottobre 1995 e 11 dicembre 1995 come una delle condizioni essenziali per la concessione dell'aiuto per un importo complessivo di 623,95 milioni di EUR (1 246,9 milioni di DEM) ai sensi della direttiva 90/684/CEE come modificata dalla direttiva 92/68/CEE e quindi per la compatibilità dell'aiuto stesso con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE.

- (38) Nelle decisioni dell'8 luglio 1999 in merito al superamento del limite di capacità nel 1998 e del 15 febbraio 2000 in merito al superamento del limite di capacità nel 1997, la Commissione è partita dal presupposto che l'entità del superamento del limite di capacità determini la misura del corrispondente effetto distorsivo della concorrenza e che la quota dell'aiuto corrispondente al superamento del limite di capacità debba essere considerata incompatibile con il mercato comune. La quota dell'aiuto corrispondente al rispetto del limite di capacità nel 1999 soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE ed è pertanto compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel 1999, il cantiere Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW) si è attenuto al limite di capacità, il cui rispetto ai sensi della decisione sull'aiuto di Stato N 325/99, comunicata con lettera del 5 agosto 1999, costituisce la condizione per la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

Articolo 2

L'articolo 1 della decisione 1999/675/CE è modificato come segue:

«Articolo 1

L'aiuto di Stato che la Germania ha concesso a Kvaerner Warnow Werft GmbH per un importo di 41,1 milioni di EUR (82,2 milioni di DEM) è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.»

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2000.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹²⁾ Cfr. nota 6.

⁽¹³⁾ Caso C 46/99.

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2000

relativa all'accesso disaggregato all'anello locale: consentire la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare dei servizi multimediali a larga banda e di Internet ad alta velocità

[notificata con il numero C(2000) 1259]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/417/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

- (1) Nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Lisbona, svoltosi il 23-24 marzo 2000, si sottolinea che, per consentire all'Europa di avvalersi pienamente del potenziale di crescita e di creazione di posti di lavoro dell'economia digitale basata sulla conoscenza, le imprese e i cittadini devono potere accedere ad una infrastruttura di comunicazioni a basso costo e di livello mondiale, come pure ad un'ampia gamma di servizi. A tale fine, si invitano gli Stati membri, unitamente alla Commissione, «ad adoperarsi per incrementare la competitività delle reti di accesso locale prima della fine del 2000 e disaggregare l'accesso alla rete locale allo scopo di facilitare una riduzione sostanziale dei costi di utilizzo di Internet».
- (2) La direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 98/61/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 7, 9 e 11, stabilisce i principi di accesso alle reti, compresa la co-locazione, e conferisce alle autorità di regolamentazione nazionali i poteri necessari a tale riguardo.
- (3) La direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 16, stabilisce condizioni relative all'accesso speciale alla rete ai fini di stimolare lo sviluppo di nuovi tipi di servizi di telecomunicazione.
- (4) La direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision — ONP) alle linee affittate ⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 97/51/CE ⁽⁵⁾ e dalla decisione 98/80/CE della Commissione ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,

paragrafo 2, stabiliscono le condizioni relative alla fornitura di linee affittate.

- (5) La direttiva 90/388/CEE della Commissione ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/64/CE ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 4, lettera c), stabilisce i requisiti relativi al riequilibrio delle tariffe in un mercato pienamente liberalizzato.
- (6) Con «anello locale» si intende il circuito fisico in doppino di rame della rete di accesso locale, il quale collega la sede del cliente alla centralina, al concentratore o ad altro dispositivo locale equivalente dell'operatore. Come segnalato nella Quinta relazione della Commissione sull'attuazione del pacchetto di regolamentazione per le telecomunicazioni ⁽⁹⁾, la rete di accesso locale resta uno dei segmenti meno concorrenziali del mercato delle telecomunicazioni liberalizzato, in quanto i nuovi operatori che entrano sul mercato non dispongono di estese infrastrutture di rete alternative e non sono in grado, utilizzando le tecnologie di tipo convenzionale, di emulare le economie di scala e di scopo degli operatori notificati come aventi un rilevante potere di mercato nella rete fissa (qui di seguito denominati «operatori notificati»). Ciò in quanto, per un periodo relativamente prolungato, gli operatori hanno diffuso le proprie reti di accesso locale protetti da diritti esclusivi e hanno potuto finanziare i costi di tali investimenti grazie a rendite di monopolio.
- (7) La fornitura di nuovi anelli in fibre ottiche di elevata capacità direttamente ai principali utilizzatori è un mercato specifico che si sta sviluppando in condizioni concorrenziali con nuovi investimenti. Pertanto la presente raccomandazione non prevede, nel proprio campo di applicazione, l'accesso disaggregato agli anelli locali in fibra ottica.
- (8) Per i nuovi operatori non risulterebbe economicamente valido duplicare nella sua interezza e in un lasso di tempo ragionevole l'infrastruttura di accesso all'anello locale in doppino di rame dell'operatore storico; le infrastrutture di accesso locale alternative (quali, ad esempio, TV via cavo, satellite, anelli locali senza filo) non offrono in genere la medesima funzionalità e ubiquità.

⁽¹⁾ GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 165 del 19.6.1992, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU L 175 del 10.7.1999, pag. 39.

⁽⁹⁾ COM(1999) 537.

- (9) Gli operatori notificati stanno già introducendo nei propri anelli locali i propri servizi a larga banda ad elevata velocità di trasmissione binaria per l'accesso ad Internet, ma potrebbero ritardare l'introduzione di alcuni tipi di tecnologie e servizi DSL (Digital Subscriber Loop — linea di abbonato digitale) nell'anello locale, qualora questi ultimi possano rappresentare sostituti delle offerte attualmente proposte da tali operatori. Tali ritardi andrebbero a svantaggio dei consumatori. È pertanto appropriato consentire a terzi l'accesso disaggregato all'anello locale dell'operatore notificato, in particolare, conformemente al punto 5 della raccomandazione della Commissione sulla fissazione dei prezzi di interconnessione delle linee affittate⁽¹⁰⁾, per venire incontro alle esigenze degli utilizzatori relativamente alla fornitura concorrenziale di linee affittate e di accesso ad Internet ad alta velocità.
- (10) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 97/33/CE e dell'articolo 16 della direttiva 98/10/CE, gli operatori notificati devono trattare le richieste ragionevoli di accesso alla rete formulate dai nuovi operatori, in particolare per quanto riguarda l'accesso condiviso⁽¹¹⁾ alla linea in rame, e devono tentare di concordare termini commerciali e tecnici. Tuttavia, dato che la disponibilità del solo accesso condiviso all'anello locale non soddisfa tutte le domande del mercato, è opportuno che l'operatore notificato fornisca anche, in parallelo all'accesso condiviso, la disaggregazione completa dell'anello locale⁽¹²⁾, per potenziare la concorrenza e offrire una più ampia scelta a tutti i tipi di utilizzatori, lasciando al mercato decidere quale offerta di accesso disaggregato meglio soddisfi le esigenze dei consumatori.
- (11) Gli operatori notificati devono fornire a terzi le informazioni e l'accesso disaggregato alle medesime condizioni e della medesima qualità di quello fornito ai propri servizi o ai servizi delle proprie consociate o affiliate. A tal fine, la pubblicazione da parte dell'operatore notificato di un'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato all'anello locale, in tempi brevi e preferibilmente su Internet, e sotto il controllo dell'autorità di regolamentazione nazionale (ARN), contribuirebbe a creare condizioni di mercato trasparenti e non discriminatorie.
- (12) Malgrado i negoziati commerciali siano il mezzo preferito per concludere accordi su questioni tecniche e di determinazione dei prezzi per l'accesso all'anello locale, l'esperienza mostra che nella maggior parte dei casi, l'intervento di regolamentazione è necessario a motivo del disequilibrio tra il potere di, negoziazione del nuovo operatore e quello dell'operatore notificato, come pure dell'assenza di soluzioni alternative. L'autorità di regolamentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 97/33/CE e dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 98/10/CE, può intervenire di propria iniziativa per chiarire determinate questioni, in particolare la determinazione dei prezzi, intese a garantire l'interoperabilità dei servizi, ad ottimizzare l'efficienza economica e ad avvantaggiare gli utilizzatori finali.
- (13) Le regole in materia di determinazione dei costi e dei prezzi per gli anelli locali e le opzioni correlate (ad esempio, la co-locazione e la capacità di trasmissione affittata) devono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, per garantire l'equità. Le regole di determinazione dei prezzi devono garantire che il fornitore dell'anello locale sia in grado di recuperare i costi legittimi sostenuti a tale riguardo più un ragionevole profitto. Le regole di determinazione dei prezzi per gli anelli locali devono garantire che non vi sia distorsione della concorrenza, in particolare che non si verifichino compressioni del margine di profitto tra i prezzi praticati dall'operatore notificato, rispettivamente, per i servizi all'ingrosso e al dettaglio. A tale riguardo si reputa importante la consultazione delle autorità nazionali della concorrenza.
- (14) La direttiva 98/10/CE fa obbligo agli Stati membri di garantire che tutte le ragionevoli richieste di connessione alla rete telefonica pubblica fissa in un'ubicazione fissa e l'accesso ai servizi telefonici pubblici fissi siano soddisfatte da almeno un operatore. Se un cliente decide di sottoscrivere un contratto con un nuovo operatore per la fornitura esclusiva di servizi tramite un anello locale completamente disaggregato, si considera che l'operatore notificato abbia adempiuto agli obblighi che gli competono ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/10/CE. Gli utilizzatori devono essere pienamente informati di tali condizioni nei rispettivi contratti, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 98/10/CE, e ciò senza pregiudicare l'applicazione del diritto comunitario in materia di protezione dei consumatori.

⁽¹⁰⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale

⁽¹¹⁾ L'«utilizzo condiviso della linea in rame» consente l'accesso alle alte frequenze non utilizzate dello spettro per la diffusione di servizi ADSL ristretti (ad esempio, con velocità di trasmissione dati fino ad 8 Mbit/s), mentre le frequenze più basse dello spettro continuano ad essere impiegate dall'operatore notificato per fornire servizi di telefonia vocale di base sulla medesima linea in rame. L'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) ha elaborato, nella sua raccomandazione G.992.1, specifiche tecniche per l'ADSL «full rate», con velocità che possono raggiungere gli 8 Mbit/s in senso discendente e 1 Mbit/s in senso ascendente. La raccomandazione contempla una serie di varianti specifiche per ciascun paese in modo da tenere conto delle differenze nelle infrastrutture regionali dell'anello locale. La tecnologia ADSL raggiunge le velocità più elevate ad una distanza pari o inferiore a 4 km. Il collegamento consente anche la prestazione di servizi di telefonia vocale sulla banda di frequenza di base della stessa linea. L'UIT ha inoltre elaborato (raccomandazione G.992.2) una variante della soluzione ADSL denominata anche G.Lite, molto facile da collocare nella sede del cliente poiché non comporta un separatore, ma necessita unicamente di un filtro seriale molto semplice (che separa la voce e i dati) e non obbliga a installare nuovi cablaggi nella sede del cliente. Le velocità possono giungere fino ad 1,5 Mbit/s dalla rete verso l'utente e 385 Kbit/s in senso ascendente. Alcuni fornitori di PC stanno già mettendo sul mercato apparecchiature dotate di modem G.Lite-ADSL interni, di modo che nel mercato delle utenze residenziali si possano già diffondere su grande scala soluzioni standard universali.

⁽¹²⁾ La «disaggregazione completa dell'anello locale» dà al nuovo operatore l'uso esclusivo di tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla linea in rame: ciò gli consente di mettere in opera le tecnologie e i servizi DSL più innovativi e avanzati, vale a dire con velocità di trasmissione binaria fino a 60 Mbit/s verso l'utilizzatore grazie alla tecnologia VDSL (Very high speed DSL). I lavori relativi alla normalizzazione della tecnologia VDSL sono attualmente in corso presso l'UIT e l'ETSI.

- (15) La direttiva 97/13/CE sulle autorizzazioni e licenze prevede il ricorso ad autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione, eccetto in determinate condizioni previste all'articolo 7 della direttiva medesima. Le società che utilizzano la tecnologia DSL su anelli locali disaggregati al fine di fornire servizi alla clientela devono essere autorizzate ai sensi della direttiva 97/13/CE sulla base delle attività che intraprendono e, conformemente al principio della neutralità rispetto alle tecnologie, i servizi forniti con tale modalità non devono essere gravati da restrizioni regolamentari specifiche. Gli operatori di servizi di trasmissione dati o di servizi di telefonia vocale titolari di un'autorizzazione devono potersi avvalere dell'accesso condiviso e/o dell'accesso completamente disaggregato agli anelli locali di operatori notificati senza dover richiedere alcuna autorizzazione supplementare né essere assoggettati a restrizioni supplementari.
- (16) È opportuno che la Commissione riesamini periodicamente la presente raccomandazione in base agli sviluppi di mercato e dell'esperienza acquisita, in particolare per quanto concerne le questioni relative alla fissazione dei prezzi e il contenuto dell'offerta di riferimento riportata in allegato.
- (17) La presente raccomandazione lascia impregiudicate le regole di concorrenza comunitarie,

RACCOMANDA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Fornitura dell'accesso all'anello locale

- Nel contesto della promozione di un mercato delle comunicazioni elettroniche avanzato, armonizzato e concorrenziale, che metta a disposizione degli utilizzatori una più ampia scelta relativamente ad una gamma completa di servizi di telecomunicazione, tra cui servizi multimediali a larga banda e servizi Internet ad alta velocità, la presente raccomandazione concerne le condizioni per la fornitura ai nuovi operatori che entrano sul mercato di un accesso disaggregato all'anello locale e alle opzioni correlate, da parte degli operatori della rete fissa pubblica designati dall'autorità di regolamentazione nazionale come aventi un rilevante potere di mercato (qui di seguito denominati «operatori notificati») ai sensi della direttiva 97/33/CE, della direttiva 92/44/CEE e della direttiva 98/10/CE.
- Fatta salva l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie, si raccomanda che negli Stati membri in cui non è ancora disponibile un accesso completamente disaggregato si adottino misure appropriate, di tipo giuridico e regolamentare, intese ad obbligare gli operatori notificati a fornire, entro il 31 dicembre 2000, l'accesso completamente disaggregato all'anello locale in rame a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
- La raccomandazione relativa alla fornitura di un accesso completamente disaggregato all'anello locale da parte degli operatori notificati non pregiudica le disposizioni delle direttive

97/33/CE e 98/10/CE, che fanno obbligo agli operatori notificati⁽¹³⁾ di:

- soddisfare le richieste di altre forme di accesso, tra cui l'accesso condiviso all'anello locale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 97/33/CE e dell'articolo 16 della direttiva 98/10/CE,
- soddisfare pienamente il principio di non discriminazione in caso di utilizzo della rete pubblica telefonica fissa ai fini di distribuire a terzi servizi ad alta velocità di trasmissione binaria analoghi a quelli forniti ai propri servizi, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 98/10/CE.

Introduzione di nuovi servizi

4. Quando le autorità di regolamentazione nazionali applicano agli operatori notificati le disposizioni in materia di non discriminazione previste dal diritto comunitario, si raccomanda che esse garantiscano che l'operatore notificato fornisca ai propri concorrenti le medesime opzioni che esso fornisce alla propria impresa o alle proprie imprese affiliate, alle medesime condizioni ed entro le medesime scadenze. Ciò riguarda in particolare l'introduzione di nuovi servizi nella rete di accesso locale, l'accesso agli anelli locali disaggregati, la disponibilità di spazi di co-locazione, la fornitura di capacità trasmissiva affittata per l'accesso a siti di co-locazione, le procedure relative alle ordinazioni e all'approvvigionamento, alla qualità e alla manutenzione.

Determinazione dei prezzi

5. Per evitare lunghe controversie sui prezzi tra i nuovi operatori e gli operatori notificati, le quali ritarderebbero l'efficace messa in opera della disaggregazione dell'anello locale, si raccomanda che le autorità di regolamentazione nazionali specificino le metodologie di determinazione dei prezzi e i parametri impiegati per il calcolo dei prezzi. Se del caso, qualora ciò sia compatibile con il diritto comunitario⁽¹⁴⁾, le autorità di regolamentazione nazionali possono fissare i prezzi effettivi; a tale scopo è opportuno che sia effettuata un'analisi della concorrenza.

6. Per tutto il periodo in cui il livello di concorrenza nella rete di accesso locale è insufficiente a prevenire la determinazione di prezzi eccessivamente elevati per l'accesso disaggregato agli anelli locali, si raccomanda che i prezzi per l'accesso disaggregato all'anello locale seguano il principio dell'orientamento ai costi. In linea di principio, un approccio prospettivo basato sui costi correnti⁽¹⁵⁾ promuoverà una concorrenza leale e sostenibile e incentiverà gli investimenti alternativi; tuttavia, qualora ciò sia suscettibile di provocare distorsioni della concorrenza a breve termine — ad esempio, nel caso in cui vi sia disequilibrio tra le tariffe all'utente finale praticate dall'operatore notificato e i costi correnti — si raccomanda che le autorità di regolamentazione nazionali, conformemente alla procedura di cui al punto 5, specificino il periodo di tempo ragionevole necessario per il graduale adeguamento ai costi correnti del prezzo degli anelli locali, coerentemente con il sistema di costi impiegato nella regolazione dei servizi al dettaglio.

⁽¹³⁾ Cfr. anche la comunicazione della Commissione sull'accesso disaggregato all'anello locale (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽¹⁴⁾ Cfr. nota 13.

⁽¹⁵⁾ I costi correnti sono i costi che comporta, oggi, la costruzione di un'infrastruttura efficiente e moderna e la fornitura di un servizio di questo tipo.

7. Conformemente al principio di non discriminazione, laddove gli operatori notificati stiano già fornendo i propri servizi di linea di abbonato digitale (DSL) ad alta velocità utilizzando l'accesso disaggregato all'anello locale, le autorità di regolamentazione nazionali possono richiedere che i concorrenti possano accedere agli anelli locali ai medesimi prezzi che l'operatore notificato imputa ai propri servizi DSL. Tale regola di «non discriminazione» della fissazione dei prezzi si applica anche all'accesso da parte di nuovi operatori ad opzioni correlate quali la co-locazione e la capacità di trasmissione affittata nella rete principale, che l'operatore notificato utilizza per supportare i propri servizi DSL o quelli di una sua consociata o affiliata.

8. Per creare fiducia nell'equa fissazione dei prezzi delle opzioni e dimostrare la conformità agli obblighi di non discriminazione, si raccomanda di rendere disponibili informazioni adeguate e dettagliate in materia di contabilità dei costi, comprese le tariffe dei trasferimenti interni conformemente agli orientamenti della raccomandazione 98/322/CE della Commissione ⁽¹⁶⁾ all'autorità di regolamentazione nazionale, la quale le può rendere disponibili alle parti interessate nel quadro di un accordo di non divulgazione e tenendo conto di esigenze di riservatezza sul piano commerciale.

9. Si raccomanda che le autorità di regolamentazione nazionali procedano a riesami periodici delle condizioni del mercato relative all'accesso locale, adeguando i principi di determinazione dei prezzi e i relativi obblighi, se del caso, od eliminando la regolamentazione dei prezzi una volta che sul mercato si instauri una concorrenza adeguata e sia disponibile una scelta tra offerte alternative. Il periodo del riesame dovrà essere annunciato in anticipo affinché gli operatori di mercato ne siano informati.

Condizioni tecniche e co-locazione

10. L'accesso fisico dovrà essere fornito ad ogni punto di terminazione praticabile dell'anello locale in rame, laddove il nuovo operatore possa co-locare e collegare i propri dispositivi e sistemi di rete per offrire servizi alla propria clientela, in corrispondenza della centralina, del concentratore o di altro dispositivo locale equivalente. In linea di principio, si deve consentire alle imprese in co-locazione di installare ogni dispositivo necessario ad accedere all'anello locale disaggregato utilizzando lo spazio di co-locazione disponibile, e di installare o affittare collegamenti trasmissivi da tale sito fino al punto di presenza del nuovo operatore. Si raccomanda che le autorità di regolamentazione nazionali garantiscano che lo spazio di co-locazione sia offerto ai concorrenti in modo trasparente, equo e non discriminatorio.

⁽¹⁶⁾ La metodologia relativa alla messa in atto della separazione contabile e un approccio corrente alla contabilità dei costi sono riportati nella raccomandazione 98/322/CE della Commissione (GU L 141 del 13.5.1998, pag. 6).

11. Per quanto concerne le tecnologie e i servizi utilizzati con gli anelli locali disaggregati, si raccomanda che le autorità di regolamentazione nazionali garantiscano che ogni restrizione intesa a proteggere l'integrità della rete — e, nel caso dell'accesso condiviso all'anello locale, a proteggere il canale della telefonia vocale — sia non discriminatoria e basata su criteri oggettivi individuati in precedenza, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 98/10/CE. Conformemente al principio della neutralità rispetto alle tecnologie impiegate per l'accesso agli anelli locali in rame, le società che impiegano nuove tecnologie DSL sull'anello locale per fornire servizi alla clientela non devono essere oggetto di alcuna restrizione regolamentare supplementare o specifica.

Trasparenza e coordinamento

12. Per ridurre al minimo i tempi di introduzione di servizi DSL concorrenziali da parte dei nuovi operatori, si raccomanda che le autorità di regolamentazione nazionali garantiscano che gli operatori notificati rendano disponibile quanto prima, e preferibilmente su Internet, un'offerta di riferimento relativa all'accesso completamente disaggregato e all'accesso condiviso all'anello locale, contenente una descrizione delle offerte nonché dei relativi termini e condizioni, compresi i prezzi.

L'allegato riporta un elenco indicativo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato all'anello locale.

13. Si raccomanda inoltre che le autorità di regolamentazione nazionali garantiscano che siano agevolmente disponibili le seguenti informazioni relative ai servizi di comunicazione sugli anelli locali disaggregati:

- condizioni relative alle autorizzazioni per gli operatori,
- informazioni per gli utilizzatori che si avvalgono di servizi degli operatori che utilizzano l'accesso all'anello locale disaggregato, comprese tutte le condizioni contrattuali, in particolare le tariffe, i diritti degli utilizzatori, i periodi minimi di locazione e gli aspetti relativi al servizio universale, la cessazione del servizio, le procedure in caso di reclamo e di ricorso.

14. Si raccomanda che le autorità di regolamentazione nazionali istituiscano gruppi di coordinamento nazionali delle parti interessate, compresi rappresentanti degli utilizzatori, per precisare i requisiti di cui al punto 12 e 13, e per comunicare in via permanente il grado di dettaglio delle informazioni da pubblicare nell'offerta di riferimento. Gli operatori notificati devono riferire periodicamente alla rispettiva ARN sulle modalità con cui hanno applicato la disaggregazione dell'anello locale, comprese informazioni statistiche per quanto concerne le voci individuate nell'offerta di riferimento.

15. Si raccomanda che gli Stati membri garantiscano che i gruppi di coordinamento nazionali prendano nota di attività analoghe intraprese in altri Stati membri e in organismi internazionali pertinenti. Per agevolare il coordinamento, si raccomanda che le autorità di regolamentazione nazionali riferiscano periodicamente al comitato ONP su aspetti connessi all'applicazione dell'accesso disaggregato all'anello locale.

Riesame

16. La presente raccomandazione e segnatamente l'allegato saranno riesaminati dalla Commissione alla luce degli sviluppi del mercato e, qualora ciò risulti necessario, aggiornati.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN e Mario MONTI

Membri della Commissione

ALLEGATO

ELENCO INDICATIVO DI VOCI DA INCLUDERE NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO ⁽¹⁾ RELATIVA ALL'ACCESSO DISAGGREGATO ALL'ANELLO LOCALE CHE DEVE ESSERE PUBBLICATA DAGLI OPERATORI NOTIFICATI**A. Condizioni relative all'accesso disaggregato all'anello locale***1. Elementi della rete cui è offerto l'accesso:*

tra cui, in particolare, i seguenti elementi:

- nel caso di disaggregazione completa, accesso agli anelli locali in rame non schermati (linea in rame che termina alla centralina locale) e ai sottoanelli locali in rame non schermati (linea in rame che termina al concentratore a distanza o ad altro dispositivo equivalente),
 - nel caso di accesso condiviso all'anello locale, accesso alle frequenze non vocali di un anello locale,
 - accesso allo spazio disponibile sul sito di un permutatore (MDS) dell'operatore notificato per il collegamento dei multiplatori di accesso DSL (DSLAM) e di analoghi tipi di dispositivi all'anello locale dell'operatore notificato.
2. *Disponibilità:* tutte le informazioni dettagliate pertinenti concernenti l'architettura di rete locale, informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici, la disponibilità dei doppini di rame in parti specifiche della rete di accesso.
3. *Condizioni tecniche:* caratteristiche tecniche dei doppini di rame nell'anello locale; lunghezza, diametro dei fili, bobine di pupinizzazione e terminazioni a T; procedure di prova e di condizionamento delle linee. Specificazioni relative alle apparecchiature DSL, ai separatori (splitter) ecc., con riferimento alle norme o raccomandazioni internazionali pertinenti; limitazioni dello spettro e requisiti alla compatibilità elettromagnetica intesi a prevenire interferenze con altri sistemi.
4. *Procedure di approvvigionamento:* analisi di linee per tecnologie DSL specifiche, procedure di ordinazione e di approvvigionamento, restrizioni all'uso.

B. Servizi di co-locazione

5. *Informazioni sui siti di co-locazione:* in particolare, le ubicazioni esatte ⁽²⁾ dei siti pertinenti dell'operatore notificato, comprese le centraline, i permutatori (Main Distribution Frame), i concentratori e i punti di distribuzione a distanza come armadi, colonne e cabine stradali. Indicazioni relative al sito (o ai siti) web in cui è pubblicato l'elenco aggiornato delle ubicazioni. Disponibilità di alternative qualora non sia disponibile una co-locazione fisica.
6. *Opzioni di co-locazione nei siti di cui al precedente punto 5):* tipi di co-locazione disponibili (ad esempio, condivisa, con o senza griglia, fisica o virtuale); disponibilità, in tali siti, di sistemi di alimentazione elettrica e di condizionamento d'aria; regole relative al subaffitto dello spazio di co-locazione.
7. *Caratteristiche delle apparecchiature:* restrizioni, se del caso, per quanto riguarda le apparecchiature che possono essere co-locate.
8. *Aspetti relativi alla sicurezza:* misure messe in atto da parte degli operatori notificate ai fini di garantire la sicurezza delle rispettive ubicazioni; condizioni di accesso da parte del personale degli operatori concorrenti, ai fini di individuare e riparare avarie del servizio.
9. *Norme di sicurezza:* (in linea di principio, per le apparecchiature degli operatori concorrenti si devono considerare adeguate le norme di sicurezza utilizzate dall'operatore storico e dalle sue affiliate).
10. *Ispezioni:* condizioni alle quali gli operatori concorrenti e le ARN possano ispezionare le ubicazioni in cui è disponibile una co-locazione fisica, o i siti in cui la co-locazione è stata rifiutata per mancanza di capacità.

C. Sistemi di supporto operativi

11. Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell'operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, l'approvvigionamento, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione.
12. In linea di principio, gli elementi del sistema di supporto operativo elencati devono comprendere tutte le informazioni relative alla qualificazione dell'anello, comprese le informazioni relative alla capacità o meno di uno specifico anello di supportare servizi avanzati.

⁽¹⁾ L'offerta di riferimento per l'accesso disaggregato all'anello locale comprende l'insieme di base di opzioni tecniche, compresi i termini e le condizioni, nonché i prezzi, offerti agli operatori di mercato.

⁽²⁾ È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, per evitare preoccupazioni a livello di pubblica sicurezza.

D. Condizioni di offerta

13. *Tempi*: tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e strutture, nonché indennizzi forniti ai sensi del contratto in caso di mancato rispetto di tali tempi, accordi relativi al livello del servizio, procedure di riparazione delle avarie e di graduale ripristino dei servizi.
 14. *Prezzi* di ciascun elemento, funzione e opzione sopra elencata, indicati in modo distinto, compresi i pagamenti una tantum e i pagamenti periodici.
-